

# **START-UP INNOVATIVE**

## **Misure per favorire la raccolta di capitale**

**Dott. Paolo Caselli**

**Dottore Commercialista**

**Professore a contratto in Economia Aziendale**

**Facoltà di Economia “Marco Biagi” – Università degli studi di Modena e Reggio Emilia**

Incontro ASTER S. Cons. p. A. – Regione Emilia Romagna

Bologna, 25 febbraio 2013

# Agenda

2

- **Definizione di start-up innovativa:** quando una società è “innovativa”?
- **Misure a sostegno della raccolta di capitale:**
  - quote dotate di diritti diversi (art. 29, commi 2 e 3 D.L. 179/2012)
  - strumenti finanziari partecipativi (art. 26, comma 7 D.L. 179/2012)
- **Agevolazioni fiscali per gli investitori (persone fisiche e giuridiche) e per la start-up innovativa**
- **Nuove forme di raccolta di capitale:**
  - Work for equity
  - Crowdfunding

# Definizione di start-up innovativa

3

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012 è start up innovativa l'impresa che presenta le seguenti caratteristiche (che devono essere tutte soddisfatte):

- è costituita in forma di società di capitali, di cooperativa di diritto italiano oppure di società europea;
- è residente in Italia e ivi ha la sede principale dei propri affari ed interessi;
- ha quale oggetto sociale ed esclusivo o prevalente lo sviluppo la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico (statuto sociale);
- è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 48 mesi e non deriva da operazioni di fusione, scissione o cessione d'azienda o ramo d'azienda;
- i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi la maggioranza delle quote o azioni e dei diritti di voto ( > 50%) e le azioni non siano quotate;
- dal 2° esercizio di attività il totale del valore della produzione deve essere inferiore a 5 mil./€ e non distribuisca (se costituenda) o abbia distribuito dividendi (se già costituita).

# Definizione di start-up innovativa

4

La start-up deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti (solo una delle seguenti condizioni):



- 1) spese di ricerca e sviluppo uguali o superiore al 20% del maggior valore tra il valore e costo della produzione (voce A – B ex art. 2425 Cod. Civ.);
- 2) impiega (come dipendenti o collaboratori) in % uguale o superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva personale in possesso di un titolo di dottore di ricerca terminato o in corso di svolgimento (dottorando) presso una Università Italiana oppure con una laurea e con almeno 3 anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati (Italia o estero).
- 3) è titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, ad una tipologia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti l'oggetto sociale o l'attività d'impresa.

Sembrano escluse le società già costituite da non più di 24 mesi se:

- 1) hanno soci non persone fisiche che detengono più del 50% dei diritti di voto.
- 2) se hanno un oggetto sociale non attinente allo sviluppo, commercializzazione e produzione di servizi innovativi (la modifica notarile è ammessa? Non è precisato).
- 3) se hanno distribuito dividendi ai soci dalla data di costituzione.

# Sintesi delle condizioni di accesso

5



# Requisito della ricerca e sviluppo

6

**RICERCA  
SVILUPPO**  
**≥ 20%**

**L'IMPRESA  
È ATTIVA**  
**NEL**  
**REGISTRO IMPRESE**

Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.

# Misure a sostegno della raccolta di capitale

7

Il Legislatore è intervenuto introducendo alcune misure agevolative volte a favorire e rendere più conveniente l'afflusso di risorse finanziarie a favore delle start-up innovative:

## **1° misura agevolativa: QUOTE DOTATE DI DIRITTI DIVERSI**

In deroga all'art. 2468, comma 2 e 3, Cod. Civ. e all'art. 2479 comma 5 Cod. Civ. le società innovative possono creare categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione dei soci. Pertanto si possono creare:

- categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare liberamente il contenuto delle varie categorie;
- categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni (devono essere considerati nello statuto sociale? Non è precisato).

Tale possibilità è garantita solo nel periodo agevolativo in cui le s.r.l. sono innovative. Pertanto si possono applicare tali disposizioni **per 4 anni dalla costituzione della società**.

L'art. 31, comma 4, D.L. 179/2012 stabilisce difatti che *“in ogni caso una volta decorsi **quattro anni** dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'art. 28, ferma restando l'efficacia del contratto a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine”*.

# Misure a sostegno della raccolta di capitale

8

## PERDITA DELLA QUALIFICA DI START-UP INNOVATIVA

1) al venire meno di una delle condizioni di cui all'art. 25, comma 2, D.L. 179/2012;

2) per le società esistenti bisogna porre attenzione al momento della costituzione della società. La disciplina è difatti applicabile:

- per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (19.12.2012) se la start up è stata costituita entro i 2 anni precedenti;

- per un periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione se la start up è stata costituita entro i 3 anni precedenti;

- per un periodo di 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione se la start up è stata costituita entro i 4 anni precedenti;

Nota bene: la data di entrata in vigore si riferisce al D.L. 179/2012 oppure alla Legge di Conversione 221/2012? Pare che le date coincidano al **19.12.2012** sia per l'autodichiarazione alla CCIAA sia per la qualificazione come start up innovative (periodo di qualifica).

Nota bene: L'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese, per le società già esistenti, andava effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge 221/2012, cioè entro il **16 febbraio 2013 (si ritiene non essere un termine perentorio)**.



# Misure a sostegno della raccolta di capitale

## 2° misura agevolativa: STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

In base all'art. 26, comma 7, D.L. 179/2012 anche l'atto costitutivo della start-up può prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479 bis Cod. Civ.

Gli strumenti finanziari partecipativi non sono parti del capitale sociale. Essi, pertanto, **non** attribuiscono la qualifica di socio e presentano ampia elasticità per quanto riguarda i diritti attribuibili ai possessori.

Gli apporti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti partecipativi possono essere di seguito schematizzati:

- 1) apporti consistenti in **entità patrimoniali** suscettibili di formare **oggetto di conferimento** in una S.p.A. (denaro, crediti, beni in natura, ecc...).
- 2) apporti consistenti in **entità patrimoniali** che, pur possedendo una utilità economica, **non sono conferibili** (opere e servizi).

A fronte dell'apporto gli strumenti finanziari partecipativi possono essere forniti di **diritti patrimoniali** o (anche) di **diritti amministrativi**, con *l'esclusione però del diritto di voto* che rimane riservato ai soli soci.

# Modalità di iscrizione

10

Per iscrivere la società alla sezione speciale delle start-up innovative deve essere inoltrata **apposita domanda in forma telematica** tramite una Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.


Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce indicando le seguenti informazioni nel quadro relativo all'attività prevalente dell'impresa, presente nella modulistica Registro Imprese:

- 1) Breve descrizione dell'attività svolta e delle spese in ricerca e sviluppo
- 2) Elenco delle società partecipate
- 3) Titoli di studio ed esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili
- 4) Esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca
- 5) Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

# Agevolazioni fiscali per gli investitori: le persone fisiche


11



- Limitazione temporale agli anni 2013, 2014 e 2015.
- **Detrazione dall'IRPEF** di un importo pari al **25% della somma investita** per capitalizzazioni di start-up a vocazione sociale o di start-up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore aggiunto in ambito energetico.
- **Detrazione dall'IRPEF** di un importo pari al **19% della somma investita** per le altre tipologie di start-up.
- L'investimento effettuato è agevolabile nei limiti di **€500.000**. L'eventuale eccedenza non detratta è riportabile negli es. successivi ma non oltre il terzo.
- L'investimento deve essere mantenuto per almeno **2 anni**.

# Agevolazioni fiscali per gli investitori: le persone giuridiche

12



- Limitazione temporale agli anni 2013, 2014 e 2015.
- **Deduzione dall'IRES** di un importo pari al **27% della somma investita** per capitalizzazioni di start-up a vocazione sociale o di start-up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore aggiunto in ambito energetico.
- **Deduzione dall'IRES** di un importo pari al **20% della somma investita** per le altre tipologie di start-up.
- L'investimento massimo è deducibile nei limiti di **€ 1.800.000**. L'eventuale eccedenza non dedotta è riportabile negli es. successivi ma non oltre il terzo.
- L'investimento deve essere mantenuto per almeno **2 anni**.

# Agevolazioni fiscali per le start-up innovative

Alla start up innovativa **non potrà applicarsi la disciplina riguardante le società ed enti “non operativi” e le società “in perdita sistemica”**, le quali sono soggette all'aliquota IRES del 38% da calcolarsi su un reddito minimo presuntivo.

L'art. 27 *bis* del Decreto Legge n. 179/2012 prevede l'applicazione alle *start-up* innovative ed agli incubatori certificati delle disposizioni previste dall'art. 24 del Decreto Legge n. 83/2012 che ha istituito un contributo tramite **credito di imposta** per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.

Per la *start-up* innovativa e per l'incubatore certificato, l'applicazione delle disposizioni ex art. 24 del Decreto Legge n. 83/2012 avviene tuttavia in modo semplificato dal momento che: 1) il credito d'imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato (compreso il personale assunto con contratti di apprendistato); 2) è esclusa l'applicazione dei commi VIII, IX e X dell'art. 24 del Decreto Legge n. 83/2012; 3) il credito d'imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese (fatte salve le imprese rientranti nelle zone terremotate del 20 – 29 maggio 2012);

Il credito d'imposta è concesso nella **misura del 35%** (con un limite massimo pari a euro 200.000 annui) del “**costo aziendale**” sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale qualificato, ivi incluso quello assunto anche mediante contratti di apprendistato.

# Nuove forme di raccolta

14

## Work for equity

- 1) Il **work for equity** permette alla start-up innovativa di remunerare una collaborazione esterna consentendo al fornitore, in luogo del pagamento della prestazione, di diventare socio oppure titolare di strumenti finanziari partecipativi.
- 2) Il fornitore di servizi (avvocato, notaio, commercialista, ecc..) è esentato dal pagamento delle imposte sul bene o servizio fornito qualora anziché ricevere in cambio un compenso in denaro riceva una quota di partecipazione al capitale della società [art. 27, comma 4, D.L. 179/2012]. Difatti, tali apporti sono fiscalmente esenti [in deroga all'art. 9 D.P.R. 917/1986].

## Crowdfunding

- 1) Il crowdfunding permette la raccolta di capitali da parte delle start-up innovative mediante portali on-line. Viene derogato il regime ordinario previsto dall'art. 2468 Cod. Civ. secondo cui è vietata l'offerta al pubblico di quote di s.r.l. [art. 26, D.L. 179/2012].
- 2) Il gestore dei portali deve essere iscritto in un apposito registro tenuto da Consob. Tale attività è riservata oltre alle imprese di investimento e alle banche, autorizzate ai relativi servizi di investimento, anche ai soggetti iscritti nell'apposito registro a condizione che trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche ed imprese di investimento.

# Come finanziare una start up

15

## Business Angels

Gli *angels* sono investitori strutturati, ex imprenditori o managers che dispongono di mezzi finanziari con un taglio di investimento connaturato tra i 100.000 e 500.000 mila euro, partecipano alla vita dell'impresa in forma di gestione e controllo. Escono dalla società tra il terzo e quinto anno, con una facile elasticità, per massimizzare il loro profitto di rendimento. In Italia il più importante riferimento è l'associazione **IBAN** (Italian Business Angels Network)

## Capital Venture

Rappresentano l'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio. Il vero e proprio *capital venture* che interviene per il finanziamento di avvio di nuove imprese, mentre il *private equity* comprende le operazioni di investimento realizzate in fasi del ciclo di vita delle aziende successive a quella iniziale. Il loro obiettivo è quello di realizzare, nel medio termine di 3-5 anni, un importante guadagno di capitale (*capital gain*), attraverso la cessione della partecipazione acquisita. E' un socio temporaneo, che cederà prima o poi la sua quota per realizzare l'obiettivo di guadagno prospettato. In Italia si sono affacciati recentemente due grandi investitori esteri: il francese 360 **Capital Partners** e il tedesco **Earlybird**.

# continua...

16

## Incubatori

Intesi in senso allargato tutte quelle reti, universitarie, consortili o di agenzia ad iniziativa pubblica o privata, che promuovono incontri B2B attraverso canali preferenziali e istituzionali. Aiutano e supportano la tua idea innovativa nella comunicazione e diffusione per attrarre interesse e investitori. Realtà molto diffusa all'estero che è stata ponte per molti *brand* internazionali oggi noti e quotati in borsa. In Italia lo sviluppo delle reti per aggregare e valorizzare le migliori eccellenze italiane è molto più giovane, nata nel 2006 su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'[Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione](#) sostiene la capacità innovativa delle imprese italiane con particolare riguardo a quelle medio - piccole. Con il progetto "**Italia degli Innovatori**" l'Agenzia nel 2011 ha portato in Cina 71 idee selezionate, maturando incontri con oltre 800 aziende e investitori interessati, già reduce del successo dell'edizione 2010 partecipando all'Expo di Shanghai con la mostra multimediale sulle 256 innovazioni selezionate.



# Osservazioni e domande

17



C.so Canalgrande n. 5 – 41121 Modena ☎+39 059 363590 – ☎+39 059 3680029 – ✉ info@studio-impresa.net

[paolo.caselli@studio-impresa.net](mailto:paolo.caselli@studio-impresa.net) [ufficio]

[paolo.caselli@unimore.it](mailto:paolo.caselli@unimore.it) [Facoltà di Economia “Marco Biagi”]